



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di Impresa

SENT. 450/16
 R.G. 566/14
 Cron. 503
 ref. 503.1321
 Def. - 8 MAR. 2016

oggetto: "Impugnazione
 delle deliberazioni dell'As
 e del consiglio di amministrazione
 delle società delle mutue
 assicurative e soc. cooperative"

Il Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa -
 composto dai Magistrati:

Dott.ssa Liliana Guzzo
 Dott.ssa Anna Maria Marra
 Dott.ssa Gabriella Zanon

Presidente
 Giudice relatore
 Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritte al n. 566\2014 R.G.AA.CC. promossa da

A (s.r.l., rappr. e dif. dagli Avv.i

ATTRICE

contro

B

(s.r.l., rappr. e dif. da //

CONVENUTA

nonché

Manfredi

C , rappr. e dif. dagli Avv.i

INTERVENIENTE

Oggetto: *"Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative"*.

Conclusioni:

A s.r.l.: *"precisa[no] le conclusioni come da foglio inviato telematicamente."*
i.e.: *"In via preliminare: dichiarare inammissibili l'intervento della C con ogni consequenziale provvedimento, anche in ordine alle spese di lite ex art. 96 c.p.c.. Nel merito: venuto meno l'interesse soggettivo di A alla declaratoria di nullità e/o comunque invalidità e/o inefficacia della delibera assunta dall'assemblea ordinaria de B S.r.l. in data 29 giugno 2013, a seguito di estinzione del diritto reale di garanzia sulle partecipazioni della società B per intervenuto pagamento del credito garantito mediante procedura di conversione del pignoramento da parte della debitrice C, dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. In ogni caso: con vittoria di spese in base al criterio di soccombenza virtuale."*

Società B) s.r.l.: //

C : *"precisa[no] le conclusioni come da foglio inviato telematicamente."* i.e.: *"1) in via pregiudiziale: previo accertamento dell'intervenuta carenza di legittimazione attiva in capo ad A S.r.l. dichiararsi le domande proposte improcedibili, ovvero rigettarle; in via preliminare, nel merito: dichiararsi la cessazione della materia del contendere; 3) in ogni caso, con vittoria delle spese del giudizio secondo le regole della soccombenza virtuale e con distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario, che rende la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c."*

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Quano

Con atto di citazione ritualmente notificato : **A** s.r.l. conveniva in giudizio Società **B** s.r.l. e, nella veste di creditore del socio unico della società, **C**, e titolare di diritto di pegno sul 50% delle quote della medesima, chiedeva la declaratoria di nullità ex art. 2479 *ter* c.c. della decisione assunta dall'assemblea della detta società in data 29 giugno 2013, fissata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, non avendo essa esponente ricevuto nessun avviso dell'assemblea nonostante il pegno risultasse iscritto sulle quote sociali dal 18 novembre 2011.

Società **B** s.r.l. rimaneva contumace.

Interveniva **C** ai sensi dell'art. 105 c.p.c. chiedendo il rigetto della domanda attorea. **C**, premessa l'esposizione dei rapporti intercorrenti con **A** s.r.l., sosteneva che l'impugnante non aveva interesse alla pronuncia invocata, che ove adottata avrebbe avuto come effetto sarebbe quello di provocare la convocazione di una nuova assemblea per l'approvazione del bilancio, assemblea che, in verità, era stata già riconvocata; aggiungeva che, in occasione di essa, **A** s.r.l. aveva negato il suo voto favorevole all'approvazione del bilancio censurandone, a suo avviso, pretestuosamente alcune voci sì da determinare il rinvio ad altra data dell'assemblea al solo fine di evitare che nel presente giudizio venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere con sua condanna alle spese; sosteneva, altresì, che il difetto di interesse andava ravvisato anche in considerazione del fatto che **A** s.r.l. aveva presentato, istanza di fallimento di Società **B** s.r.l. a distanza di neppure un mese dall'impugnazione oggetto di causa.

Veniva autorizzato il deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c..

A s.r.l. contestava l'ammissibilità dell'intervento della **C** e ne chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c.

La causa viene ora in decisione davanti al Collegio sulle conclusioni riportate in epigrafe.

In primo luogo va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento di **C**, riconducibile all'art. 105, co. 2, c.p.c.. Non costituisce impedimento a tale intervento la contumacia della società.

Nelle more del giudizio è sopravvenuta l'estinzione del credito in capo a **A**

Deiure

s.r.l. con conseguente estinzione del diritto di pegno.

Ciò ha determinato il venir meno dell'interesse all'impugnazione ed il difetto sopravvenuto di legittimazione all'impugnazione attiva in capo ad **A** s.r.l..

Consegue la cessazione della materia del contendere non essendovi più ragione di prosecuzione del giudizio.

In punto spese va detto che la contumacia della società impone di tener conto della soccombenza virtuale.

La mancata informazione dell'assemblea del 29 giugno 2013 al creditore pignoratizio, pacificamente avente diritto di voto ai sensi degli artt. 2471 *bis* e 2352 c.c., vizia la deliberazione di approvazione del bilancio quale difetto assoluto di informazione ex art. 2479 *ter* c.c..

Da ciò deriva che Società **B** s.r.l., soccombente virtuale, va condannata al pagamento in favore di **A** s.r.l. delle spese di lite, liquidate in dispositivo.


Con riguardo al rapporto processuale tra **A** s.r.l. e la **C** si rileva che le ragioni poste a fondamento del rigetto dell'impugnazione da parte della **C** sono infondate.

Del difetto assoluto di informazione al **A** s.r.l. si è già detto.

Destituita di fondamento è poi l'affermazione della **C** secondo cui, in occasione della riconvocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio,

A s.r.l. avrebbe voltato contro l'approvazione del bilancio per impedire la pronuncia di cessazione della materia del contendere nel presente giudizio in modo da non sopportarne le spese. Al riguardo si rileva che l'art. 2377, co. 8, c.c., applicabile anche ai casi di nullità della delibera ex art. 2379, u. co., c.c. ed ex art. 2479 *ter*, u. co., alle società a responsabilità limitata, prevede che: *"L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno."*

Anche ove la decisione qui impugnata fosse stata sostituita da una successiva decisione di approvazione del bilancio adottata con il voto favorevole di **A** s.r.l., il regime delle spese non sarebbe stato, pertanto, sfavorevole all'impugnante.



Infine l'istanza di fallimento presentata da **A** s.r.l. successivamente all'impugnazione non interferisce con l'impugnazione. L'interesse alla declaratoria di nullità della decisione di approvazione del bilancio non confligge con l'istanza di fallimento poiché un bilancio illegalmente approvato non ha ragione di esistere.

La domanda di condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. formulata da **A** s.r.l. va rigettata per difetto dei presupposti atteso che l'intervento della **C** non appare riconducibile ad una fattispecie di abuso del processo ovvero diretta ad incidere sui tempi del processo.

Considerata la reciproca soccombenza tra **A** s.r.l. e la **C**, le spese di lite vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara cessata la materia del contendere sulla impugnazione della decisione dell'assemblea di Società **B** s.r.l. assunta in data 29 giugno 2013; rigetta la domanda di condanna di **C** ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. formulata da **A** s.r.l.;

condanna Società **B** s.r.l. alla rifusione in favore di **A** s.r.l. delle spese di lite, liquidate in Euro 908,25 per anticipazioni ed in Euro 2.768,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei detti compensi, i.v.a. e c.p.a.;

spese compensate tra **A** s.r.l. e **C**.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5 marzo 2015.

Il Giudice relatore

(dott.ssa Anna Maria Marra)

Il Presidente

(dott.ssa Liliana Guzzo)

R. G. 566/2014

Sent 450/16

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

Bellemo

TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO
= 8 MAR. 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

Bellemo